



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 68/18/CIR

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
VENEZIA / R.T.I. S.P.A.
(GU14/195/17)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 24 aprile 2018;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante *“Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”*, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*;

VISTA l’istanza della Sig.ra Venezia, del 30 gennaio 2017;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. La posizione dell'istante

L'istante, in riferimento al contratto codice cliente n. 1.14584443282, lamenta la mancata esecuzione, da parte della società R.T.I. S.p.A., della disdetta contrattuale.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'utente ha dichiarato quanto segue:

- a. in data 6 ottobre 2016, a mezzo raccomandata A/R, ha comunicato all'operatore il recesso dal rapporto contrattuale dedotto in controversia;
- b. tuttavia, la Società non ha mai dato seguito alla predetta comunicazione e ha proseguito la fatturazione.

In base a tali premesse, l'istante ha chiesto:

- i. il rimborso dell'importo fatturato in riferimento al periodo successivo alla ricezione della comunicazione di disdetta da parte dell'operatore;
- ii. il ritiro della pratica di recupero crediti;
- iii. il rimborso delle spese di procedura.

2. La posizione dell'operatore

R.T.I. S.p.A., in memorie, ha dichiarato che l'istante non ha mai comunicato il recesso dal contratto, bensì la disdetta. Pertanto, essendo stato stipulato il 6 novembre 2015, ai sensi dell'articolo 7.1 delle Condizioni generali di contratto, il rapporto è proseguito *“fino alla fine del dodicesimo mese successivo”*, ovvero sino al 30 novembre 2016. Infatti R.T.I. S.p.A., *“conformemente alla suddetta richiesta di disdetta contrattuale, ha (tempestivamente) avviato le procedure di cessazione del contratto, interrompendo definitivamente l'esecuzione dello stesso a decorrere dal 30 novembre 2016”*. Infine l'operatore ha precisato che nel corso del mese di novembre 2016 il servizio è stato regolarmente erogato, pertanto la fattura n. 1-11614455597 del 14 novembre 2016 è stata regolarmente emessa.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono essere accolte come di seguito precisato.

Preliminarmente si osserva che, in data 6 ottobre 2016, effettivamente l'istante ha comunicato all'operatore la disdetta e non il recesso dal contratto. Ciò stante, nel caso di specie, trova applicazione l'art. 7.1 delle Condizioni generali del contratto secondo cui la scadenza del contratto si colloca alla fine del dodicesimo mese successivo alla data di stipula del contratto.

In relazione a tanto, avendo l'operatore cessato il rapporto contrattuale a far data dal 30 novembre 2016, la fatturazione emessa sino a tale data si ritiene legittima, attesa la regolare fornitura del servizio; pertanto alcuna responsabilità può essere addebitata alla società R.T.I. S.p.A. che si ritiene abbia posto in essere una condotta conforme alle prescrizioni contrattuali assunte e non contestate.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità non accoglie l'istanza della Sig.ra Venezia nei confronti della società R.T.I. S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa.

2. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi